

D.M. 15 luglio 1965 ⁽¹⁾.

Approvazione degli elenchi dei prodotti medicinali la cui vendita è sottoposta all'obbligo della presentazione di ricetta medica ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1965, n. 188.

(2) Vedi, anche, il [D.M. 4 luglio 1973](#), riportato al n. E/X, e il [D.M. 4 luglio 1973](#), riportato al n. E/XI. Con D.M. 6 aprile 1985 (Gazz. Uff. 20 aprile 1985, n. 94) è stato determinato il regime di vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche contenenti zipeprolo.

1. È approvato l'elenco di cui all'allegato A, comprendente i prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali ⁽³⁾.

Tale elenco sostituisce quello riportato nella tabella IV della «Farmacopea Ufficiale» approvata con decreto ministeriale 30 aprile 1940 ⁽⁴⁾.

(3) Vedi gli artt. 124, lett. a) e 167, comma secondo, del T.U. 1934 delle leggi sanitarie ([R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#)).

(4) Con [D.M. 28 luglio 1965](#) è stata approvata la VII edizione della Farmacopea ufficiale, entrata in vigore ai sensi del [D.M. 3 novembre 1965](#), riportato al n. E/IV. Gli elenchi allegati al presente decreto sono stati in essa inseriti (tabelle 4 e 5). La VIII edizione è stata approvata con [D.M. 12 febbraio 1972](#), modificato dal [D.M. 12 luglio 1975](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212) ed è entrata in vigore con il [D.M. 1° marzo 1973](#), riportato al n. E/VIII; l'avviso relativo alla pubblicazione ed alla entrata in vigore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1973, n. 98. Con [D.M. 5 luglio 1974](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 1974, n. 189), sono state disposte modificazioni ai saggi chimici degli apparecchi tubolari in plastica. Con [D.M. 17 marzo 1980](#) (Gazz. Uff. 26 maggio 1980, n. 142, S.O.) è stato approvato l'aggiornamento alla VIII edizione della «Farmacopea Ufficiale». Con altro [D.M. 24 novembre 1981](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 351, S.O.) è stato disposto un nuovo aggiornamento. Con [D.M. 16 novembre 1984](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1984, n. 355) è stato disposto l'aggiornamento delle tabelle 2, 3, 4 e 5 della Farmacopea ufficiale.

2. È approvato l'elenco di cui all'allegato B, comprendente i prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta e da trattarsi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali ⁽⁵⁾.

Tale elenco sarà inserito nella «Farmacopea Ufficiale» ⁽⁴⁾.

(5) Vedi gli artt. 124 lett. b) e 167, comma terzo, del T.U. 1934 delle leggi sanitarie.

(4) Con [D.M. 28 luglio 1965](#) è stata approvata la VII edizione della Farmacopea ufficiale, entrata in vigore ai sensi del [D.M. 3 novembre 1965](#), riportato al n. E/IV. Gli elenchi allegati al presente decreto sono stati in essa inseriti (tabelle 4 e 5). La VIII edizione è stata approvata con [D.M. 12 febbraio 1972](#), modificato dal [D.M. 12 luglio 1975](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212) ed è entrata in vigore con il [D.M. 1° marzo 1973](#), riportato al n. E/VIII; l'avviso relativo alla pubblicazione ed alla entrata in vigore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1973, n. 98. Con [D.M. 5 luglio 1974](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 1974, n. 189), sono state disposte modificazioni ai saggi chimici degli apparecchi tubolari in plastica. Con [D.M. 17 marzo 1980](#) (Gazz. Uff. 26 maggio 1980, n. 142, S.O.) è stato approvato l'aggiornamento alla VIII edizione della «Farmacopea Ufficiale». Con altro [D.M. 24 novembre 1981](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 351, S.O.) è stato disposto un nuovo aggiornamento. Con [D.M. 16 novembre 1984](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1984, n. 355) è stato disposto l'aggiornamento delle tabelle 2, 3, 4 e 5 della Farmacopea ufficiale.

3. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali

(Art. 124, lettera *a*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), modificato con [legge 7 novembre 1942, n. 1528](#).)

- * 1. Prodotti opoterapici ed organoterapici semplici e composti e tutti i prodotti ad azione ormonica;
2. Vaccini semplici o misti, preventivi, curativi, anatossine, esclusi quelli presentati sotto forma di pomata per uso esterno;
3. Sieri preventivi curativi, ad eccezione dei sieri antiofidici per pronto soccorso;
4. Arsenobenzoli, composti arsenicali ad azione analoga;
- * 5. Arsenobenzoli e composti arsenicali ad azione analoga per uso topico;
- * 6. Le amine simpaticomimetiche non psicoattive, ad eccezione di quelle preparazioni che, per confezione, ne contengono quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
- * 7. I glucosidi, gli alcaloidi e prodotti sintetici e naturali particolarmente attivi, iscritti nella «Farmacopea Ufficiale», ad eccezione di quelle preparazioni che, per confezione, ne contengono quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
- * 8. I prodotti sintetici e naturali particolarmente attivi, ad eccezione di quelle preparazioni che, per confezione, ne contengono quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;

9. Tutti i prodotti da usare per via endovenosa od endoarteriosa;
- * 10. Tutti i prodotti per uso intradermico, ipodermico e intramuscolare;
- * 11. Tutti i prodotti antielmintici;
- * 12. I prodotti contenenti barbiturici in associazione ad altri farmaci, ad eccezione di quelle preparazioni che ne contengono, per confezione, quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
- * 13. Le vitamine ed i prodotti vitaminici ad elevato dosaggio, capaci di determinare danni da squilibrio vitaminico;
14. Tutti i prodotti antimitotici, citostatici o comunque indicati nel trattamento delle neoplasie anche se come coadiuvanti;
15. I prodotti per uso iniettabile contenenti i fattori lipotropi e ad azione sul fegato e reni;
16. I prodotti contenenti sostanze ad azione ipocolesterolemica;
17. Tutti i prodotti chemioterapici o antibiotici;
18. Tutti prodotti specificamente indicati nella cura del diabete;
19. Tutti i preparati dotati di specifica attività anabolizzante o catabolizzante;
20. Tutti i prodotti ad azione ganglioplegica, psicologica antidepressiva, antiepilettica;
- * 21. Spasmolitici, analettici respiratori e circolatori;
22. Prodotti indicati specificamente nel trattamento della ipertensione arteriosa;
23. Prodotti ad azione emocoagulante ed antiemocoagulante, esclusi gli emostatici per uso topico;
- * 24. Anestetici generali e locali;
- * 25. Muscolorilassanti;
- * 26. Tutti i prodotti destinati ad uso oculistico, contenenti alcaloidi, ormoni, chemioterapici, antibiotici;
- * 27. Tutti gli ipnotici, non barbiturici, ad eccezione di quelle preparazioni che ne contengono per confezione, quantità così ridotta da non riuscire pericolosa ⁽⁶⁾.
28. Prodotti ipnotici, non barbiturici, contenenti metaqualone (2-metil-3-ortotolil-4-chinazolone), qualunque ne sia il contenuto per confezione ⁽⁷⁾.

Avvertenze: È comunque subordinata a obbligatoria presentazione della ricetta medica la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica».

Il Ministero della sanità può esentare dall'obbligo della presentazione della ricetta medica le specialità medicinali contenenti prodotti inclusi nelle categorie contraddistinte con l'asterisco.

Possono essere esentati dall'obbligo della presentazione della ricetta medica i prodotti contemplati nelle categorie 6, 7, 8, 12 e 27 alle seguenti condizioni:

A) per le categorie 6, 8 e 27: quando il contenuto della confezione è così ridotto da non riuscire pericoloso;

B) per la categoria 7: quando il contenuto per dose è inferiore a un quarto della dose media usuale e il contenuto totale per confezione non supera la dose massima stabilita per le 24 ore, risultante dalla tabella delle dosi massime della Farmacopea;

C) per la categoria 12: quando il contenuto per dose è inferiore alla metà della dose media usuale e il contenuto totale per confezione non supera due volte la dose massima stabilita per le 24 ore, risultante dalla tabella delle dosi massime della Farmacopea.

(6) Vedi il [D.M. 24 marzo 1969](#), riportato al n. E/VII.

(7) Numero, senza asterisco, aggiunto dall'art. 1, [D.M. 24 marzo 1969](#), riportato al n. E/VII.

Allegato B ⁽⁸⁾

Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta, e da trattarsi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali

(Art. 124, lettera B, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), modificato con [legge 7 novembre 1942, n. 1528](#).)

1. Sostanze, loro sali e preparazioni, soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti ([decreto ministeriale 20 novembre 1964](#) - Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1965) ⁽⁹⁾.

2. Sostanze velenose (art. 123, lettera C, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).

3. Curarici o curarosimili (decreto A.C.I.S. 30 giugno 1951 - Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'11 settembre 1951) ⁽¹⁰⁾;

4. Barbiturici ([legge 4 novembre 1951, n. 1169](#) - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 16 novembre 1951) ⁽¹¹⁾.

5. Amine simpaticomimetiche psicoattive. Anoressizzanti.

6. Prodotti ad azione antimonioaminoossidasi (Anti - M.A.O.).

7. Prodotti ad azione progestinica per via orale ⁽¹²⁾.

Avvertenze: È comunque subordinata a obbligatoria presentazione della ricetta medica, da rinnovare volta per volta e da trattenersi dal farmacista, la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (o da rinnovare di volta in volta)».

Per la vendita e somministrazione di stupefacenti, veleni e barbiturici, vanno osservate le norme relative alla spedizione delle ricette (art. 123, lettera C, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, art. 730 del Codice penale, art. 1 della [legge 4 novembre 1951, n. 1169](#) ⁽¹¹⁾, e articoli 16 e 17 della [legge 22 ottobre 1954, n. 1041](#)) ⁽¹³⁾.

[\(8\)](#) Vedi, anche, l'art. 2, [D.M. 16 maggio 1966](#), riportato al n. F/X.

[\(9\)](#) Riportato alla voce *Stupefacenti*.

[\(10\)](#) Riportato al n. F/IV.

[\(11\)](#) Riportata al n. F/V.

[\(12\)](#) Vedi il [D.M. 26 gennaio 1963](#), riportato al n. F/IX.

[\(11\)](#) Riportata al n. F/V.

[\(13\)](#) Riportata alla voce *Stupefacenti*.